

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

DiSEADE

L'IMPATTO DELL'EMERGENZA COVID-19 SULLE RELAZIONI CONTRATTUALI


A cura di
Domenico Capra, Alessandra Corrado, Sara d'Urso
Gabriele Nuzzo e Dario Scarpa

Bozza aggiornata all'11 marzo 2020

Per approfondimenti su questa presentazione
si prega di contattare il Dr. Gabriele Nuzzo
Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia
Università degli Studi di Milano Bicocca (gabriele.nuzzo@unimib.it)


QUESTIONI APERTE:

- Che impatto sta avendo l'epidemia da Covid 19 sui contratti in corso?
- Che cosa si deve intendere per forza maggiore?
- Quali sono le conseguenze dei provvedimenti presi dall'Autorità sui contratti in corso di esecuzione (*factum principis*)?
- Quando l'inadempimento può essere giustificato sulla base della «forza maggiore» e quando, invece, costituisce una violazione del contratto?




POSSIBILI SCENARI:

- 1) Impossibilità di eseguire la prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.):
 - i. Impossibilità definitiva → estinzione dell'obbligazione (art. 1256, 1° co., c.c.) ;
 - ii. Impossibilità temporanea (art. 1256, 2° co., c.c.):
 - a. l'obbligazione non si estingue e il debitore non è responsabile del ritardo nell'inadempimento finché l'impossibilità perdura;
 - b. l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.



IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE


L'impossibilità definitiva che esenta il debitore da responsabilità per l'inadempimento è intesa dalla giurisprudenza «in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975 n. 1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass. 16-3-1987 n. 2691; Cass. 17-6-1980 n. 3844; Cass. 15-7-1968 n. 2555; nello stesso senso Cass. 30-4-2012 n. 6594)» (così Cass. 15 novembre 2013, n. 25777).



IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE

Tra le ipotesi di «causa non imputabile al debitore» rientra il c.d. *factum principis*, cioè il caso in cui il compimento della prestazione è impedito da un **provvedimento legislativo o amministrativo** la cui adozione non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto (v., da ultimo, Cass. 8 giugno 2018, n.14915).


I recenti DPCM potrebbero costituire un «*factum principis*» rilevante a condizione che non si tratti di una semplice difficoltà di adempiere dovuta a una temporanea insufficienza patrimoniale.



POSSIBILI SCENARI:

2) Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa (art. 1467 c.c.):


- i. la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto;
- ii. la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.



ECCESSIVA ONEROSITÀ


Occorrono due requisiti (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n.22396; Cass. 23 febbraio 2001 n. 2661):

- i. un intervenuto **squilibrio tra le prestazioni, non previsto all'atto della stipula** del contratto;
- ii. la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad **eventi straordinari ed imprevedibili**, che non rientrino nell'ambito della normale alea contrattuale:
 - a. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni: quindi tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di ordine statistico;
 - b. il carattere della imprevedibilità ha una radice soggettiva, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.




ECCESSIVA ONEROSITÀ

Una eventuale offerta di modifica delle condizioni contrattuali proveniente dalla parte che subisce l'inadempimento deve essere improntata alla cooperazione e alla buona fede tra i contraenti in modo da preservare gli interessi dell'altra parte (art. 1218 c.c.).



IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE


Contrariamente a quanto previsto dall'ordinamento interno, a livello internazionale, esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza maggiore.



IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha elaborato due clausole standard:

- ICC *Force Majeure Clause* 2003;
- ICC *Hardship Clause* 2003.




IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ICC *Force Majeure Clause* 2003

"Force Majeure" means the occurrence of an event or circumstance ("Force Majeure Event") that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the Contract, if and to the extent that that the party affected by the impediment ("the Affected Party") proves:

- A. that such impediment is beyond its reasonable control; and
- B. that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the Contract; and
- C. that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the affected party.




IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ICC *Force Majeure Clause* 2003

È invalsa nella prassi contrattuale la previsione di una lista di eventi in presenza dei quali si presume la sussistenza dei requisiti *sub A)* e *B)* e la parte che vuole avvalersi della clausola deve solo provare la sussistenza del requisito *sub C)*.

«*Listed events.*

In the absence of proof to the contrary, the following events affecting a party shall be presumed to fulfil conditions (a) and (b) under paragraph 1 of this Clause, and the affected party only needs to prove that condition c) of paragraph 1 is satisfied»




IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

ICC *Hardship Clause* 2003

Prevede che, in presenza dei presupposti della *hardship* (cioè l'eccessiva onerosità causata da un evento imprevedibile fuori dal controllo delle parti), le parti siano tenute a rinegoziare i termini del contratto e, se non trovano un accordo, la parte che invoca la clausola può risolvere il contratto.

La clausola non prevede, invece, la possibilità di chiedere al giudice competente (o arbitro) di adattare il contratto, soluzione considerata a quel tempo inadeguata in quanto eccessivamente rischiosa.




IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts

ARTICLE 7.1.7 (FORCE MAJEURE)

- (1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.
- (2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.
- (3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.
- (4) Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due.



IL SETTORE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE


Principles of European Contract Law

Article 8:108: Excuse Due to an Impediment

(1) A party's non-performance is excused if it proves that it is due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably have been expected to take the impediment into account at the time of the conclusion of the contract, or to have avoided or overcome the impediment or its consequences.


(2) Where the impediment is only temporary the excuse provided by this article has effect for the period during which the impediment exists. However, if the delay amounts to a fundamental non-performance, the obligee may treat it as such.

(3) The non-performing party must ensure that notice of the impediment and of its effect on its ability to perform is received by the other party within a reasonable time after the non-performing party knew or ought to have known of these circumstances. The other party is entitled to damages for any loss resulting from the non-receipt of such notice.




LA REAZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il China Council for the Promotion of International Trade cerca di porre rimedio alla situazione di incertezza rilasciando «certificati di forza maggiore» per certificare la ricorrenza dei presupposti di scusabilità e di ritardo nell'adempimento collegabili alla diffusione dell'epidemia COVID-19.



I CONTRATTI DI MUTUO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Il beneficio della sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto con riguardo ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto della prima casa (art. 2, comma 476, l. 24 dicembre 2007, n. 244) è esteso anche al caso di «sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito» (art. 26 d.l. 2 marzo 2020, n. 9).




IL MERCATO DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI

Trasporto aereo

Il [Reg. \(CE\) N. 261/2004](#) prevede che, in caso di cancellazione o negato imbarco su un volo, il vettore operativo deve offrire l'assistenza a norma dell'art. 8, che prevede «il rimborso entro sette giorni ... del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato».


Non è, invece, previsto il diritto alla «compensazione pecuniaria» di cui all'art. 7 in quanto «la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso» (art. 5, 3° comma; cfr. anche il [comunicato stampa ENAC n. 12/2020](#))



IL MERCATO DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI


L'art. 28 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 prevede espressamente che «ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati» da alcune categorie di soggetti in relazione ai provvedimenti di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte del passeggero, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.




I PACCHETTI TURISTICI

I medesimi soggetti individuati dall'art. 28 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 possono esercitare, ai sensi dell'art. 41 del c.d. «Codice del turismo», il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri.




I PACCHETTI TURISTICI


Nel caso in cui venga esercitato il recesso, «l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso ..., oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».



TRASPORTI E PACCHETTI TURISTICI

Per effetto del combinato disposto dei DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, l'articolo 28 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 si applica a tutte le persone fisiche in entrata ed uscita dall'intero territorio nazionale.





Questa presentazione è materiale di proprietà esclusiva dei suoi autori e dell'Università di Milano-Bicocca.

Ha scopi meramente didattici e ne è vietata qualsiasi utilizzazione per fini commerciali senza l'autorizzazione degli autori.